

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-ter</sup> N. 9

---

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**BERLUSCONI**

(DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI)

(atto di citazione di Tiscali S.p.A.)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI CAGLIARI

*il 2 maggio 2013*

---

**TRIBUNALE DI CAGLIARI****SEZIONE CIVILE****IL GIUDICE ISTRUTTORE**

dott. Vincenzo Aquaro

letti gli atti relativi alla causa iscritta al n. 5142 del Ruolo  
Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2012

e promossa da:

TISCALI S.P.A., con sede in Cagliari nella persona del  
Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore  
delegato, dott. Renato Soru, elettivamente domiciliata in  
Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta che  
la rappresenta unitamente all'avv. Fabio Pili in virtù di  
procura in margine alla citazione

attrice

contro:

On. Silvio Berlusconi residente in Milano ed elettivamente  
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria Giulia  
Marongiu che lo rappresenta unitamente all'avv. Fabio  
Lepri del foro di Roma in virtù di procura in margine alla  
comparsa di costituzione e risposta

convenuto

e contro:

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (in seguito, RTI) con sede in  
Roma, in persona del procuratore speciale avv. Stefano  
Longhini ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo

studio dell'avv. Salvatore Casula che la rappresenta unitamente agli avv.ti Stefano Previti, Alessandro Izzo e Flaviano Sanzari in virtù di procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta

convenuta

e contro:

Società Europea di Edizioni s.p.a. in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. Andrea Favari;

dott. Giordano Mario;

dott. Filippi Stefano;

tutti elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Angelo Luminoso che li rappresenta unitamente all'avv. Carlo Granelli del Foro di Milano il primo in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed il secondo per procura generale alle liti in atti

convenuti

e contro

Giorgio Mulè elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Salvatore Casula che lo rappresenta, unitamente all'avv. Salvatore Pino del foro di Milano, per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta

convenuto

### **ORDINANZA**

osserva:

con citazione ritualmente notificata la TISCALI S.P.A. ha assunto le seguenti conclusioni:

1) Accertato il carattere diffamatorio, e comunque illecito e lesivo dei diritti della personalità della società attrice, con riferimento alle dichiarazioni rese dall'On. dott. Silvio Berlusconi sul conto della stessa nel contesto del comizio di Tempio Pausania di cui alla superiore espositiva, escludendo la possibilità di invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, e per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'On. Silvio Berlusconi al risarcimento in favore della Tiscali s.p.a. dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima patiti e patiendi, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa;

2) Accertato il carattere diffamatorio, e comunque illecito e lesivo dei diritti della personalità della società attrice, con riferimento alle dichiarazioni rese dall'On. dott. Silvio Berlusconi nel contesto dell'intervista resa al telegiornale studio Aperto effettuata dal giornalista Giorgio Mulè di cui alla superiore espositiva, escludendo la possibilità di invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di critica e di cronaca e per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare, in solido o ciascuno per quanto di ragione, l'On. Silvio Berlusconi, il signor Giorgio Mulè e la R.T.I. s.p.a.,

quale concessionaria della rete televisiva Italia 1, al risarcimento in favore della Tiscali s.p.a. dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima patiti e patienti, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa;

3) Accertato il carattere diffamatorio, e comunque illecito e lesivo dei diritti della personalità della società attrice, con riferimento all'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in data 23 gennaio 2009 e in data 4 febbraio 2009 sul conto della stessa di cui alla superiore espositiva, escludendo la possibilità di invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di critica e per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, in solido o ciascuno per quanto di ragione, l'On. Silvio Berlusconi, il signor Stefano Filippi, il direttore responsabile, Mario Giordano, e la Società europea di Edizioni s.p.a., quale società editrice del quotidiano "Il Giornale" al risarcimento in favore della Tiscali s.p.a. dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima patiti e patienti, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa;

4) Condannare il signor Stefano Filippi alla sanzione di cui all'art. 12 della legge stampa da quantificarsi in via equitativa;

5) Condannare, in ogni caso, i convenuti alla

*pubblicazione integrale sul quotidiano "Il Giornale", nel termine di trenta giorni, a proprie spese, dell'emananda sentenza condannando altresì i convenuti alla pubblicazione della stessa nei quotidiani "La Repubblica, "Corriere della sera" e, per quanto attiene l'ambito regionale, "L'Unione Sarda" e "La Nuova Sardegna" e alla pubblicazione nel sito del telegiornale studio Aperto.*

*6) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori quali antistatari;*

*il tutto in relazione a fatti che si sarebbero verificati in occasione dello svolgimento della campagna elettorale del 2009 relativa alla elezione del Governatore della regione Sardegna e nella quale l'allora Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi avrebbe partecipato in appoggio al candidato Presidente del centro destra.*

*Secondo la prospettazione della attrice l'on. Berlusconi si sarebbe reso autore di una serie di aggressioni verbali nei confronti della società odierna attrice – anche per il tramite di quelle perpetrate ai danni del dott. Soru - caratterizzate da una vis denigratoria e diffamatoria oltremodo lesiva dei diritti della personalità di Tiscali.*

*Tale condotta sarebbe stata posta in essere nelle seguenti occasioni:*

*- in data 24 gennaio 2009 nel corso di un comizio tenutosi a Tempio Pausania nel quale il convenuto avrebbe reso una*

serie di dichiarazioni nei confronti del dott. Soru e relative alla sua attività imprenditoriale poi riprese dalla stampa;

- in un articolo pubblicato nel quotidiano "Il Giornale" — riconducibile alla famiglia dell'On. Berlusconi — del 23 gennaio 2009, a pagina 7 intitolato "La Sardegna dei favori" nel quale sarebbero state riportate diverse notizie ritenute non vere dalla attrice;

- in una intervista del 3 febbraio 2009 rilasciata al giornalista Giorgio Mutè dello studio Aperto, trasmessa dalla rete Italia 1 la cui concessione era detenuta dalla R.T.I. s.p.a., in cui sarebbero state rese — secondo la Tiscali — gravissime affermazioni in danno della esponente;

- in un articolo del quotidiano "Il Giornale", allora diretto dal dott. Mario Giordano in cui sarebbe stata riportata una intervista del 4 febbraio 2009 rilasciata dall'on. Berlusconi a studio Aperto, intitolato "Soru: un incantatore che ha fallito in tutto" e nel quale sarebbe stato dato un particolare risalto a quanto affermato dal convenuto nei confronti della attrice tralasciando le ulteriori dichiarazioni, ben più corpose, rese al contempo dal Presidente e vertenti su temi di rilevanza nazionale, come la riforma della giustizia o il caso Englaro.

L'on. Berlusconi a ministero dei propri legali ha invocato l'applicazione dell'articolo 68 Cost. chiedendo una decisione allo stato degli atti secondo il disposto

dell'articolo 3 L. 140/2003.

Si è opposta a tale soluzione la Tiscali.

2

Giova in materia richiamare quanto precisato da Cassazione n. 16110 del 08/07/2010 (ordinanza interlocutoria):

"Le funzioni di membro del Parlamento, nel cui ambito esclusivo opera la prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'articolo 68 Cost., non si esauriscono nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprendono anche l'attività extraparlamentare, sempre, però, alla condizione che tale ultima attività si configuri come strettamente connessa all'espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare.

A tal fine, occorre che nell'opinione manifestata all'esterno dal membro del Parlamento sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e restando, perciò, esclusa dalla copertura dell'insindacabilità quella opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardante temi al centro di un dibattito politico (v., tra le tante, Corte cost., sent. nn. 10, 56 e 82 del 2000).

Configurandosi quest'ultima eventualità, il giudice - nell'ipotesi in cui la Camera di appartenenza abbia ritenuto

la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal proprio membro ai sensi del citato art. 68 Cost. - deve sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la sua risoluzione."

Nella motivazione dell'ordinanza si legge:

"[...]

che, infatti, - per tralascia giurisprudenza della Corte costituzionale (ex plurimis, nn. 89/98, 329/99; 10, 11, 56, 58, 320, 420/00; 137, 289/01; 50, 51, 79, 207, 257, 294, 448, 509, 521/02; 246/04; 28, 105, 164/05) e di questa Corte di legittimità (da ultimo, nn. 13346/04; 4582/06; 8626/06; 18689/07; 29859/08), ormai consolidata in termini di diritto vivente - escluso, in premessa, che l'immunità ex articolo 68 cit., possa coprire qualsiasi comportamento del parlamentare, così trasformandosi in un privilegio personale (nn. 375/97; 289/98; 10 e 11, 56, 82/00 citt.), il presupposto, per la sua operatività, va individuato nella "connessione tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare; per cui proprio, ed esclusivamente, tale nesso funzionale marca la differenza fra le varie manifestazioni dell'attività politica dei deputati e senatori e le opinioni che godono della garanzia dell'immunità.

Con l'ulteriore specificazione - per quanto attiene alla ipotesi in particolare (nella fattispecie ricorrente) di

dichiarazioni rese extra moenia - che il nesso funzionale, delle opinioni manifestate con l'attività parlamentare, deve consistere non già in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l'attività stessa, ma più precisamente nella identificabilità della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale attività.

Per cui, appunto, occorre che nell'opinione manifestata all'esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche.

Con la conseguenza che resta esclusa dalla copertura della insindacabilità quella opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardante temi al centro di un dibattito politico (paradigmatica, per tal profilo, è in particolare Corte cost. n. 10/2000 cit., secondo cui "la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre le seconde.

Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca".[...]"

Ora operando in questa sede un apprezzamento necessariamente volto alla definizione della sola questione

preliminare della riconducibilità del comportamento descritto nella citazione alla previsione dell'articolo 68 Cost. stima il tribunale che le dichiarazioni dell'on. Silvio Berlusconi non possano considerarsi caratterizzate da quello stretto legame con l'espletamento delle funzioni tipiche e le finalità proprie del mandato parlamentare essendo state rese nell'ambito di una contesa elettorale volta alla elezione del Governatore della regione Sardegna ed esulando, dunque, dalla pur ampia previsione dell'articolo 3 comma 1° L. 140/2003 che recita:

"1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento."

Ne deriva la necessità di dare applicazione alla previsione dell'articolo 3 comma 4° che recita:

"4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice

provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto.”.

3

Con provvedimento reso in data 25 marzo 2013 l'ufficio aveva disposto la trasmissione degli atti al SENATO della REPUBBLICA ritenendo tale ramo del parlamento competente a decidere in merito alla questione in oggetto per essere l'on. Berlusconi membro attuale di tale ramo del Parlamento.

Con missiva datata 3 aprile 2013 il Sig. Presidente del Senato a rimesso gli atti a questo ufficio segnalando la competenza della Camera dei Deputati.

In ossequio alla opinione espressa dal Sig. Presidente del Senato si dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati della Repubblica:

PER QUESTI MOTIVI

DISPONE

la trasmissione di copia degli atti alla CAMERA DEI DEPUTATI della REPUBBLICA;


si mantiene la sospensione del procedimento.

Si comunichi e si trasmetta.

Cagliari 8 aprile 2013

Depositato in Cancelleria  
Cagliari 22 APR. 2013  
L'Assistente Giudiziario  
Maria Grazia Meloni

Il Giudice Istruttore



E' copia conforme all'originale

Cagliari, 22 APR. 2013



L'Assistente Giudiziario  
Maria Grazia Meloni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Meloni", written over the typed name.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*170043000350\*